

Fallimento di impresa estera con sede secondaria in Italia e rappresentante autorizzato a stare in giudizio limitatamente a specifici affari

Tribunale Treviso, 28 giugno 2016. Pres. Relatore Fabbro.

Fallimento – Dichiarazione – Impresa con sede all'estero con sede secondaria in Italia – Rappresentante autorizzato a stare in giudizio ai sensi dell'art. 77 c.p.c. – Mancanza di procura generale o riconducibile allo specifico settore

Difetta la giurisdizione del giudice italiano per la dichiarazione di fallimento dell'impresa con sede all'estero che abbia in Italia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio ai sensi dell'art. 77 c.p.c. nell'ipotesi in cui al rappresentante non sia stata conferita una procura generale, bensì limitata ad affari determinati, sicché soltanto in relazione a tali affari vale il criterio di collegamento stabilito dall'art. 3 l. 218/1995, e resta a carico dell'attore l'onere di provare l'esistenza di un rapporto institorio generale o di settore riconducibile al procedimento per dichiarazione di fallimento.

(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

rilevato che

- l'art. 9 u.c. L.Fall. ("il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso ecc.") conferma la regola di cui al comma 1 dello stesso articolo, secondo cui "il fallimento è dichiarato dal Tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa". Se ne deduce che, di regola, se l'impresa ha la sede principale all'estero, difetta la giurisdizione italiana;

la debitrice, * Hybrid Technologies Inc., ha sede principale in Canada;

alla CCIA di Treviso è iscritta come "soggetto estero" ed ha una sede secondaria ove viene esercitata l'attività di "ufficio di rappresentanza" a San Zenone degli Ezzelini, con un preposto, la signora *, che è pure ricorrente;

l'art. 3 della L. 218/1995 stabilisce che la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto ha in Italia un rappresentante che sia "autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 del cpc";

i poteri del preposto signora * sono limitati e riguardano la gestione della sede secondaria, con limitata capacità di contrarre e di stare in giudizio (solo in materia di lavoro, non quindi in materia fallimentare) (v. visura);

al rappresentante autorizzato a stare in giudizio non è stata dunque conferita una procura generale, ma limitata ad affari determinati, sicché soltanto in relazione a tali affari vale il criterio di collegamento stabilito dall'art. 3 L. 218/1995, e resta a carico dell'attore l'onere di provare l'esistenza di un rapporto institorio generale o di settore, che nel caso di specie con ogni probabilità non esiste e comunque non è stato assolto;

ne consegue che difetta la giurisdizione italiana;

tale eccezione è rilevabile d'ufficio.

P.Q.M.

Dichiara il proprio difetto di giurisdizione e quindi l'inammissibilità dell'istanza in premessa indicata.

Nulla per le spese in difetto di costituzione del convenuto.

Treviso, li 28/06/2016.